


CITTÀ DI VIGONE

CAP 10067 - PROVINCIA DI TORINO - TEL. 011.9804.269 (INT. 210)
FAX 011.9802.381
PART. IVA: 04004340016 - COD. FISC. 85003470011
www.comune.vigone.to.it/tributi@comune.vigone.to.it



AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017 Scadenza versamento in acconto (16/06/2017)

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 14 luglio 2015:

| Tipologia | Aliquota/ Detrazione |
|--|-------------------------|
| Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 0,4% |
| Altri immobili | 1,02% |
| Alloggi non locati | 1,02% |
| Terreni agricoli | 1,02% |
| Aree fabbricabili | 1,02% |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze | € 200,00 |

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Sono esenti dall'IMU:

- Le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze escluse quelle in Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ANAGRAFE degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- **I terreni agricoli:**
 - a. Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione,
 - b. A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- **I fabbricati rurali strumentali;**
- **I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;**

e tutte le altre fattispecie previste dall'art 11 del regolamento Comunale IUC vigente.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **COMODATO GRATUITO** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'articolo 9, co. 6, del D. Lgs. n.23/ 2011.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, sono disciplinate da Regolamento Comunale vigente.

La base imponibile è ridotta del 25%:

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (L898) con modello F24 presso le banche o gli uffici postali o apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del D. Lgs. 241/1997, art. 17.

Per ulteriori informazioni è possibile;

- contattare l'ufficio Tributi del Comune di Vigone al seguente numero telefonico 0119804269-210
- consultare sul sito www.comune.vigone.to.it le disposizioni del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera Consiglio Comunale n.6 del 20/03/2017e debitamente pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente.